



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA**

Al Procuratore della Repubblica dr. Leonardo Leone De Castris

Al Dirigente Amministrativo dr. Gennaro Perretti

Al Procuratore Aggiunto dr.ssa Francesca Romana Pirrelli

Ai Sostituti Procuratori

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia

In occasione dell'entrata in vigore della legge 6.5.2015 n. 55 (c.d. "divorzio breve") si è ritenuto necessario adottare delle direttive dettagliate in merito alla applicazione della normativa di cui alla legge 10.11.2014 n. 162 in materia di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Si trasmettono le suddette direttive per opportuna conoscenza nonché per la loro diffusione, a cura del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Foggia, ai propri iscritti.

Foggia, 27.5.2015

Il Procuratore Aggiunto delegato alla sez. affari civili

dott. Giuseppe Murano



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA**

**CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
ex art. 6 Legge 10 novembre 2014 n.162
LINEE GUIDA**

La convenzione deve essere conclusa tra i coniugi mediante **assistenza di almeno un avvocato per parte** (art. 6, comma 1, legge 162/2014).

La convenzione deve essere trasmessa alla **Procura della Repubblica presso il tribunale competente**:

- per la separazione personale (o modifica delle relative condizioni) è competente il Tribunale nel cui Circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza in comune;
- per la cessazione degli effetti civili e per lo scioglimento del matrimonio (o modifica delle relative condizioni) è competente il Tribunale nel cui Circondario ha la residenza almeno uno dei due coniugi.

REQUISITI NECESSARI

Nell'accordo **deve darsi espressamente atto che gli avvocati** (art. 6, comma 3, legge 162/2014):

- hanno tentato di conciliare le parti;
- hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- (in caso di figli minori) hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Inoltre (art. 6, comma 3, e art. 5, comma 1 e 2, legge 162/2014):

- l'accordo deve essere datato;
- deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati;
- gli avvocati devono certificare: a) l'autografia delle firme; b) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Inoltre:

Ai fini della verifica della competenza territoriale, i coniugi devono **dichiarare**:

- l'ultima residenza in comune (in caso di separazione);
- la loro residenza attuale (in caso di divorzio);

Ai fini della verifica della condizione di cui all'art. 3, comma 1 n.2 lett. b), Legge 898/1970 (*come modificato dall'art. 1 legge 6.5.2015 n. 55*), i coniugi devono **dichiarare** che:

- la separazione si è protratta ininterrottamente per almeno **sei mesi**:
 - dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale);
 - dalla data del deposito dell'accordo di separazione raggiunto con convenzione di negoziazione assistita;
 - dalla data dell'accordo di separazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile;
- la separazione si è protratta ininterrottamente per almeno **dodici mesi**:
 - dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale;

Ai fini della valutazione della rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli, i coniugi devono **indicare**:

- l'**ammontare del contributo al mantenimento del/i figlio/i** che ciascun coniuge verserà (anche nei casi di affidamento congiunto, o nei casi in cui si convenga quale regola generale l'impegno di ognuno a provvedere a qualsiasi spesa ordinaria e straordinaria necessaria secondo modalità condivise);
- le **cadenze degli incontri con il genitore non convivente** (anche nei casi in cui si convenga quale regola generale la possibilità di quest'ultimo di incontrare il figlio/i liberamente).

UFFICIO DI PRESENTAZIONE

La convenzione di negoziazione assistita, **in originale**, deve essere depositata (da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto o da un suo delegato) all'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura, ufficio situato al piano terra del Palazzo di Giustizia di viale 1° Maggio.

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL P.M.

Il Pubblico Ministero provvede a rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione di regola entro cinque giorni lavorativi dal deposito dell'accordo.

La Segreteria che si occupa degli Affari Civili comunica poi agli avvocati, in genere via fax, il deposito da parte del P.M. del provvedimento (nulla osta, autorizzazione, o eventuale diniego).

La Segreteria poi consegnerà all'avvocato *in copia conforme* l'accordo munito del provvedimento del P.M..

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

In **assenza** di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Separazione personale:

- non si richiede alcuna certificazione.

Modifica delle condizioni della Separazione personale:

- copia del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa,
- *ovvero* copia della sentenza di separazione (con attestazione del passaggio in giudicato),
- *ovvero* copia dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 legge 162/2014),
- *ovvero* copia dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 legge 162/2014).

Cessazione degli effetti civili o Scioglimento del matrimonio:

- copia del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa,
- *ovvero* copia della sentenza di separazione (con attestazione del passaggio in giudicato),
- *ovvero* copia dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 legge 162/2014),
- *ovvero* copia dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 legge 162/2014),
- *ovvero* copia del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati.

Modifica delle condizioni del divorzio:

- copia della sentenza di divorzio (con attestazione del passaggio in giudicato),
- *ovvero* copia dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 legge 162/2014),
- *ovvero* copia dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 legge 162/2014).

NB: in caso di **presenza** di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, occorre integrare la documentazione con la **dichiarazione dei redditi relativi alle ultime tre annualità**.

NB: in caso di **presenza di figlio/i maggiorenne/i incapace/i o portatore/i di handicap grave**, occorre allegare la **relativa certificazione sanitaria**.

Foggia, 27.5.2015

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica
dott. Giuseppe Murano

